

INFORMAZIONE PROVVISORIA N. 8/2026

ESTREMI

U.P. 28.05.2026, PRES. S. MOGINI, REL. A. GUARDIANO, EST. A. GUARDIANO, RIC. BELLOMONTE, PG. G. ROMANO – M. DE MASELLIS (DIFF.), RG N. 20697/2025

QUESTIONI CONTROVERSE

«Se la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata ai giudici onorari di pace la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., integri una nullità assoluta ai sensi degli artt. 33, 178, comma 1, lett. a), e 179 cod. proc. pen., ovvero una mera inosservanza dei criteri organizzativi di assegnazione dei processi, non sanzionata da nullità»

«Se, nel caso in cui la violazione dell'art. 11, comma 6, d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, determini una nullità, questa, nell'ambito di processi oggettivamente cumulativi, aventi ad oggetto sia reati che rientrano nella previsione dell'art. 550 cod. proc. pen., sia reati che non rientrano in tale previsione, riguardi l'intero procedimento oppure solo la parte di esso concernente la seconda categoria di reati»

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cost., artt. 25 e 102; Cod. proc. pen., artt. 33, 178, 179, 185, 407, 550; R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 43-bis; d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 11.

SOLUZIONI ADOTTATE

- 1. La violazione delle norme secondo cui, per il settore penale, non può essere assegnata al giudice onorario la trattazione dei procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 cod. proc. pen., non integra una nullità assoluta, ma una inosservanza, non sanzionata da nullità, delle disposizioni sulla assegnazione dei processi, che, ai sensi dell'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. non attengono alla capacità del giudice.*
- 2. Non rilevante.*

* Consigliere della Corte di cassazione